

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1147

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NUVOLI, PINTO, DI MUCCIO, PILO, BERTUCCI,
MASSIDDA, TADDEI, FONNESU, CACCAVALE**

Modificazioni allo Statuto speciale della regione Sardegna per introdurre il sistema maggioritario uninominale ad un turno per l'elezione del consiglio regionale, l'elezione diretta del presidente della regione e per ridurre il numero dei consiglieri regionali

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, stabilisce che il consiglio regionale è composto di ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale, segreto e mediante il sistema proporzionale. Prescrive inoltre che il presidente della giunta regionale è eletto dal consiglio regionale fra i suoi componenti.

La presente proposta di legge costituzionale, nel momento in cui si afferma una tendenza generale al ridimensionamento dei componenti i consessi in cui si articola lo Stato delle autonomie

(vedi enti locali e regioni a statuto ordinario), ed in sintonia con la diffusa esigenza di garantire stabilità al governo delle istituzioni e di avvicinare sempre più gli elettori agli eletti, si ripropone di ridurre il numero dei consiglieri regionali (da ottanta a sessanta), di eleggere il consiglio regionale con il sistema maggioritario uninominale ad un turno e di stabilire che il presidente della regione è eletto dal popolo sovrano a suffragio universale e diretto.

Inoltre, il presidente della regione nomina e revoca gli assessori e, sempre in base alla presente proposta di legge co-

stituzionale, il voto di sfiducia al presidente della regione da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale determina (analogamente a quanto accade per i sindaci) lo scioglimento del consiglio e la decadenza del

presidente. Una conseguenza, quest'ultima, ampiamente motivata dal venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia tra il potere esecutivo e quello legislativo regionale senza il quale non può essere garantita la governabilità della regione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con il sistema maggioritario uninominale ad un turno, secondo le norme stabilite con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio, in assenza della quale si applicano le leggi dello Stato in materia ».

ART. 2.

1. L'articolo 36 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 36. — Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Con legge approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, la regione stabilisce le modalità di elezione del presidente.

Qualora la regione non abbia adottato le disposizioni di cui al primo comma, si applicano le leggi dello Stato in materia ».

ART. 3.

1. L'articolo 37 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costi-

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — Il presidente della regione nomina e revoca gli assessori. Il voto di sfiducia al presidente della regione da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale determina la rimozione dello stesso presidente e lo scioglimento del consiglio ».